

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA
26 APR. 2005
857/DIP/U05

e p. c.

Roma, 18 APR. 2005

*belli* *no* *al* *nuovo*  
*regime* *di* *nuovo*

Al Ministero dell'Istruzione,  
dell'Università e della Ricerca  
- Dipartimento per l'istruzione

ROMA

(rif.to nota prot. n.51/DIP/Segr. del 13 gennaio 2005)

Alle Direzioni Regionali dell'Agenzia

LORO SEDI

Prot. n. 2005/68747

Oggetto: IVA – Art. 4 DPR n. 633 del 1972 – Esercitazioni pratiche speciali negli Istituti professionali di Stato per i servizi alberghieri e per la ristorazione.

Con la nota prot. n. 51/DIP/Segr. del 13 gennaio 2005, è stata richiamata l'attenzione della scrivente sulle numerose e ricorrenti richieste di chiarimenti provenienti dagli Istituti professionali statali per i servizi alberghieri e per la ristorazione sul regime fiscale applicabile alle esercitazioni pratiche da essi svolte nell'ambito dell'attività didattico-formativa alla quale sono istituzionalmente preposti.

Nella citata nota, codesto Ministero ha riassunto gli aspetti principali che caratterizzano il corso di studi degli Istituti alberghieri in esame ed ha evidenziato che il percorso formativo, articolato su tre aree, prevede nella cosiddetta terza area 300 ore annue, di cui almeno 100 destinate alle esercitazioni pratiche speciali, simulate o da realizzarsi in situazioni obiettive di lavoro.

La citata terza area o "area di professionalizzazione" è finalizzata, in particolare, all'acquisizione ed allo sviluppo di abilità pratiche.

Per il conseguimento di detto scopo viene ravvisata la necessità, tra l'altro, di operare in situazioni lavorative reali, che si concretizzano nell'allestimento di banchetti o servizi di ristorazione in occasione di convegni e cerimonie, predisposte e realizzate presso i locali dell'istituto scolastico o direttamente nei luoghi in cui si tengono le manifestazioni, per la maggior parte organizzate da enti pubblici.

E' stato, altresì, precisato che l'ordinamento scolastico prevede che le esercitazioni speciali sono realizzate da ogni classe in ciascuno degli ultimi anni di corso. Pertanto, il numero delle esercitazioni va rapportato alle dimensioni dell'Istituto ed al numero delle classi, nonché alle necessità didattiche espresse nel Piano dell'offerta formativa.

Le esercitazioni pratiche hanno valenza didattico-formativa ed equivalgono, a tutti gli effetti, alle discipline della prima e seconda area comprese nell'ordinamento scolastico nazionale.

In relazione al quadro delineato, il Ministero riferisce di aver autorizzato le istituzioni scolastiche a chiedere il rimborso delle sole spese vive sostenute, relative alle derrate usate nelle esercitazioni didattiche speciali, maggiorate di una quota di spese generali a fronte dell'impiego e dell'usura delle attrezzature.

Codesto Ministero ha precisato, altresì, che le eventuali attività extracurricolari, eccedenti cioè il monte ore istituzionale annuo per classe, eventualmente poste in essere dall'istituto, vengono inserite in un'autonoma gestione ed assoggettate regolarmente ad IVA.

Al riguardo, la scrivente formula le seguenti osservazioni.

In forza di quanto previsto dall'art. 4 del DPR n. 633 del 1972, gli enti non commerciali sono soggetti passivi d'imposta solo per le operazioni compiute *"nell'esercizio di attività commerciali o agricole"*.

Il comma 5 del citato articolo 4 afferma che sono in ogni caso commerciali, ancorché esercitate da enti pubblici, le attività di somministrazione di pasti.

Pertanto, in linea generale, l'attività in argomento è considerata dalla legge intrinsecamente commerciale.

E' da rilevare, tuttavia, che nella particolare fattispecie in esame, secondo quanto evidenziato da codesto Ministero, le esercitazioni, in realtà, si inseriscono nell'attività didattico-formativa: ogni Consiglio di classe, infatti, deve valutare le esercitazioni pratiche per l'attribuzione del credito scolastico e indicare alla commissione esaminatrice il profilo e le caratteristiche delle esperienze maturate nell'area di professionalizzazione, che costituiscono oggetto di colloquio nell'esame di maturità ai fini dell'accertamento delle conoscenze, competenze e capacità possedute dal candidato.

L'attività didattico-formativa ricomprende, in sostanza, anche le predette esercitazioni, che costituiscono il naturale completamento della professionalizzazione degli studenti.

Le esercitazioni, quindi, sulla base degli elementi forniti da codesto Ministero, si inseriscono nell'attività didattica curricolare e, nei limiti del monte ore istituzionale annuo per classe, costituiscono espressione dei fini pubblicistico-istituzionali della scuola.

Per quanto riguarda in particolare l'aspetto fiscale, occorre precisare che ai fini dell'imposizione, la connotazione commerciale dell'attività non ricorre qualora non sussista l'organizzazione imprenditoriale.

In concreto la commercialità non sussiste se l'attività è svolta in funzione della diretta realizzazione del fine istituzionale dell'ente non commerciale, senza una specifica organizzazione.

Assume rilievo, nella particolare fattispecie in esame, la circostanza che l'attività sia svolta senza l'impiego di mezzi organizzati professionalmente per fini concorrenziali sul mercato, senza l'utilizzo di mezzi e strumenti tipici delle imprese commerciali e dietro pagamento di una somma a titolo di rimborso spese.

Quanto sopra premesso, si esprime l'avviso che le esercitazioni pratiche in argomento – la cui frequenza è obbligatoria per gli allievi - non rilevino ai fini

IVA qualora siano rese dalla scuola nell'ambito dell'attività istituzionale a cui è preposta in veste di pubblica autorità, sempre che ricorrano le condizioni sopra richiamate in presenza delle quali può escludersi la rilevanza commerciale dell'attività attraverso cui si esplica l'esercitazione.

Sussistendo i predetti presupposti, i rimborsi spese, percepiti nei limiti imposti dal Ministero, non assumono la natura di corrispettivo ai fini dell'imposta sul valore aggiunto.

Si precisa, infine, che in ogni caso non assume rilevanza ai fini IVA, l'attività svolta con carattere di occasionalità, ossia priva dei requisiti di sistematicità e continuità e sempre che l'attività non assuma una particolare rilevanza economica che comporti "un'apprezzabile organizzazione dei fattori della produzione, un rilevante impiego di mezzi economici..." (Cassazione Civile, sez. I, 10 maggio 1996, n. 4407).

IL DIRETTORE CENTRALE

Vincenzo Busa

